

ALL.6

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA "A CONSUMO" DI SERVIZI DI SVILUPPO E
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO DEI SISTEMI
INFORMATIVI DELL'ISTAT**

Con il presente contratto, redatto in originale, tra:

per una parte:

- l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come Istat, con sede centrale in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale N. 80111810588, partiva I.V.A. N. 02124831005 - rappresentato da....., in qualità di Direttore Generale e, come tale abilitato ad impegnarlo, nato a il, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

per l'altra parte:

- la Società, codice fiscale..... partita I. V. A..... N....., iscritta al registro delle Imprese dial N., R. E. A..... del, con sede legale in, ViaCap....., che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come "Società", rappresentata legalmente da.....in qualità dinato a..... il, C. F....., domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale della Società;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura "a consumo" di servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva del software applicativo operante nell'ambito dei Sistemi Informativi statistici e gestionali dell'Istituto nonché la manutenzione correttiva in garanzia per n. 12 mesi dalla data di accettazione da parte dell'ISTAT di tutto il nuovo software sviluppato nel periodo di durata contrattuale, come descritto nel successivo **art. 11.**

I servizi di sviluppo consistono nella realizzazione di interi nuovi sistemi applicativi o di parti autonome degli stessi nonché nel rifacimento di sistemi applicativi qualora non sia conveniente attuare la manutenzione evolutiva al software esistente.

kp 

I servizi di assistenza manutentiva evolutiva consistono nel complesso delle attività connesse allo sviluppo di funzionalità rivolte ad arricchire il prodotto (nuove funzionalità o altre caratteristiche non funzionali quali ad es. l'usabilità, le prestazioni etc.) o alla reingegnerizzazione delle applicazioni in esercizio presso ISTAT.

Il contesto applicativo e tecnologico dei Sistemi informativi statistici e gestionali ed i contenuti dei servizi citati nonché le figure professionali da impiegare per l'effettuazione delle prestazioni sono analiticamente descritti nel Capitolato tecnico e relativi allegati che, seppur non materialmente allegati, formano parte integrante del presente contratto.

I servizi sono dimensionati in un massimale di ca. 37.020 Punti Funzione (FP) e in un massimale di 5.000 giorni/persona (GG/P). La distribuzione di massima è di seguito indicata:

Interventi misurabili in FP			
Totale FP	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
37.020	12.340	12.340	12.340

Interventi misurabili in gg/p				
Figura professionale	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Totale gg/p
Capo Progetto	340	330	330	1.000
Analista/Programmatore	850	825	825	2.500
Programmatore	510	495	495	1.500
Totale gg/p	1.700	1.650	1.650	5.000

L'Istat si riserva, entro e non oltre il 20% dei massimali stabiliti per i FP e per le GG/P, la facoltà di richiedere alla Società l'erogazione di attività inizialmente previste in FP in GG/P e viceversa. In tal caso per l'equiparazione dei corrispettivi verrà utilizzato il costo unitario del FP e la tariffa G/P della figura professionale impiegata.

ART. 2 NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è regolato:

- dalle clausole del presente atto e suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- dalle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione e contabilità dell'Istituto approvato con D. P.C.M. dell' 11.11.2002 e successivamente modificato con D.P.C.M. del 4.8.2003;
- dal regolamento recante approvazione del Capitolato di cui all'art.12, comma 1, del D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39 relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche nonché alla licenza d'uso di programmi, approvato con D.P.C.M. del 6.8.1997 n. 452;

kp 

- d) dalle disposizioni contenute nel Capitolato d' oneri generali per gli acquisti, le locazioni le forniture in materia di informatica del P.G. S. approvato con D.M. 20.10.1985 del Ministero del Tesoro;
- e) dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5.10.2010 n.207;
- f) dalla L. 136/10 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- g) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;
- h) dalle disposizioni del Codice Civile.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. 36 (trentasei) mesi e, comunque, per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività connesse al completamento degli interventi attivati nel periodo di vigenza contrattuale.

Il contratto stesso potrà essere rinnovato - ai sensi e con le modalità dell'art. 57 , comma 5, lett. b) del D.lgs. 12.04.06 n. 163 e s.m.i.- per un periodo non superiore a 24 mesi.

La garanzia del software sviluppato (codici sorgente compresi) e/o oggetto di manutenzione evolutiva , ivi compreso quello accettato dall'ISTAT negli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto è di n.12 mesi dalla data della relativa accettazione.

ART. 4 DIRETTORE TECNICO ISTAT DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE FORNITORE

Il Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto è il dott.
(tel. 06.4673..... e-mail).

Eventuali sostituzioni del suddetto Direttore tecnico che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società.

Il Responsabile Fornitore (ovvero della Società) è il dott.....
(cell.....e-mail.....).

L'ISTAT, per giustificato motivo, potrà richiedere la sostituzione del Responsabile Fornitore che non risultasse di suo gradimento.

Eventuali sostituzioni in corso d'opera da parte della Società del Responsabile sopraindicato con altro di pari profilo, ferma restando l'applicazione delle penalità di cui al punto F2 lett.a) del Capitolato tecnico, dovranno essere comunicate all'ISTAT con preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi. Entro lo stesso termine dovrà essere, altresì, trasmesso il curriculum vitae del nuovo Responsabile designato dalla Società.

L'ISTAT, previo positivo accertamento del possesso dei requisiti indicati al punto E.1.1 del Capitolato tecnico, comunicherà alla Società stessa il proprio nulla osta alla sostituzione.

Le sostituzioni dovranno, comunque, avvenire in maniera tale da garantire la continuità del servizio.

I compiti del Responsabile Fornitore sono indicati nel predetto punto E.1.1 del Capitolato tecnico. Sarà cura del medesimo comunicare , per ciascun intervento, al Direttore tecnico ISTAT il nominativo del Responsabile intervento della Società che si interfacerà con

kp 

l'ISTAT per il coordinamento e la realizzazione dell'intervento stesso. I compiti del Responsabile intervento della Società sono anch'essi indicati nel punto E.1.1 del Capitolato tecnico.

Il Direttore tecnico ISTAT sarà supportato, per le attività indicate nel punto E.1.2 del Capitolato tecnico, da un Comitato tecnico nonché dai Capi progetto ISTAT alla cui nomina provvederà di volta in volta.

Il Direttore tecnico ISTAT avrà il compito di controllare e verificare la regolare esecuzione del servizio ai fini dell'accettazione da parte dell'Istituto delle attività eseguite dalla Società.

ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire per iscritto e potranno essere anticipate via e-mail agli indirizzi che tra le stesse verranno convenuti.

Tutte le comunicazioni dell'ISTAT verranno indirizzate al Responsabile Fornitore.

Tutte le comunicazioni della Società dovranno essere indirizzate al Direttore tecnico ISTAT e, in copia, ad altri destinatari indicati dal Direttore stesso, qualora questi lo dovesse richiedere.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Premesso che sono a carico della Società, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale di cui al successivo **art. 13**, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società si obbliga:

1. ad eseguire le prestazioni nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto;
2. a mallevare e tenere indenne l'ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigente;
3. ad eseguire il servizio secondo le caratteristiche e le modalità di prestazione descritte nel Capitolato tecnico;
4. ad avvalersi di personale specializzato - secondo il mix di figure professionali indicato al punto D3 del Capitolato tecnico - avente caratteristiche professionali non inferiori a quelle indicate nel Capitolato medesimo;
5. a sostituire, su motivata richiesta dell'ISTAT, le unità di personale (CP; A/P; P) già addetto alle prestazioni contrattuali ritenute non idonee, previo accertamento dell'ISTAT stesso in ordine al possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato tecnico per le corrispondenti figure professionali da parte delle nuove unità proposte in sostituzione;


kp

6. a provvedere alla sostituzione delle suddette unità di personale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta ISTAT, fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto;
7. a trasmettere, nel caso in cui essa stessa voglia provvedere, per giustificati motivi, alla sostituzione di unità di personale già addetto alle prestazioni contrattuali, con preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale relativa al corrispondente profilo indicato nel Capitolato tecnico;
8. a provvedere, in caso di valutazione positiva - comunicata per iscritto dall'ISTAT- del curriculum presentato, alla sostituzione della figura professionale entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla suddetta comunicazione, fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e affiancamento;
9. a riconoscere che il controllo degli impegni contrattuali avvenga mediante rilevazione della presenza dei tecnici incaricati del servizio, tramite attestazioni di presenza vistati dai Capi progetto dell'Istituto di cui al paragrafo E.1.2 del Capitolato tecnico e convalidati dal Direttore tecnico ISTAT di cui al precedente **art. 4** nonché mediante le modalità previste nel successivo **art. 10**;
10. a riconoscere all'ISTAT la facoltà di effettuare controlli sul rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio indicati nel paragrafo F del Capitolato Tecnico;
11. a far sì che la collaborazione prestata dai propri dipendenti non ostacoli, ritardi o modifichi il normale svolgimento dei lavori;
12. a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato e comunque ad assicurare per l'intera durata contrattuale il mantenimento di livelli di servizio non inferiori a quelli indicati nel Capitolato tecnico;
13. ad utilizzare, quale strumento di supporto al governo della fornitura, il sistema automatizzato System Process Management (SPM), sistema proprietario dell'ISTAT di cui al paragrafo E5. del Capitolato Tecnico;
14. a propria cura e spese: a realizzare e a mettere a disposizione dell'ISTAT, entro tre mesi dalla data di inizio del servizio, ulteriori funzionalità che configurino una soluzione raggiungibile via internet integrata con il sistema SPM che consenta all'ISTAT di espletare l'attività di consuntivazione, verifica e monitoraggio dei livelli di servizio per il governo complessivo della fornitura nonché a mantenerle per l'intera durata del servizio;
15. ad aggiornare tempestivamente il predetto sistema SPM, completo delle ulteriori funzionalità di cui al precedente punto 14, rispetto alla disponibilità delle informazioni al fine di consentire all'ISTAT la visibilità, in qualsiasi momento, dello stato di avanzamento del servizio e dei singoli interventi;
16. a riconoscere, come da paragrafo C2 del Capitolato tecnico e da successivo **art. 11**, una garanzia di 12 (dodici) mesi dalla data di positivo funzionamento e accettazione da parte dell'ISTAT, per tutto il nuovo software oggetto di sviluppo e/o di manutenzione nonché

anche oltre la scadenza del contratto, nel caso di software accettato negli ultimi 12 (dodici) mesi di vigenza del contratto o successivamente alla scadenza dello stesso;

17. a supportare l'ISTAT nella presa in carico di tutte le applicazioni sviluppate nell'ambito dell'erogazione del servizio, fornendo ogni documentazione necessaria affinché l'Istituto possa erogare il servizio di gestione e possa subentrare nella manutenzione delle applicazioni sviluppate al termine della relativa garanzia;
18. a riconoscere che il mancato rispetto dei tempi di consegna del Piano di qualità di cui al paragrafo E.6.3 del Capitolato tecnico e dei tempi stabiliti per la realizzazione e messa a disposizione delle ulteriori funzionalità del sistema SPM di cui al paragrafo E5 del Capitolato tecnico, nonché delle soglie fissate negli indicatori di qualità e livelli di servizio di cui al capitolo F del Capitolato stesso comporterà da parte dell'ISTAT l'applicazione delle penalità di cui al successivo **art. 12**;
19. a dare immediata comunicazione all'ISTAT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto;
20. a rispettare i principi di assicurazione e gestione della qualità della norma EN ISO 9001, settore EA33;
21. ad attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal Piano di qualità presentato all'ISTAT per il servizio oggetto del presente contratto, così come approvato dall'ISTAT stesso, sino alla conclusione delle attività contrattuali.


ART. 7 - SEDI DI LAVORO E RELATIVE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ISTAT PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della fornitura verranno svolti nei locali messi a disposizione dall'ISTAT presso le proprie sedi ubicate in Roma ai seguenti indirizzi:

- Via Cesare Balbo, n. 16
- Via Tuscolana, n. 1776
- Viale dell'Oceano Pacifico, n.171
- Viale Liegi, n. 13.

Per l'erogazione delle prestazioni richieste l'Istat metterà a disposizione della Società un pool di postazioni di lavoro adeguatamente configurate e dotate della necessaria strumentazione tecnica hardware e software. Il numero delle postazioni sarà definito al momento dell'attivazione del servizio e verrà adeguato, in corso di contratto, in base alle necessità.

Per rispondere ad eventuali esigenze operative dell'ISTAT che dovessero manifestarsi e previo accordo tra il Direttore tecnico ISTAT ed il Responsabile Fornitore di cui al precedente **art. 4**, i servizi oggetto della fornitura potranno essere svolti anche presso la sede della Società.



kp

ART. 8 DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO E SERVIZIO FUORI ORARIO

Il servizio dovrà essere disponibile dal lunedì al venerdì, festività infrasettimanali escluse, nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 19,00.

Eventuali prestazioni del servizio al di fuori dell'orario sopraindicato, fermo restando il limite massimo di 80 ore (10gg/p) per ciascun anno di vigenza del contratto, dovranno essere pianificate ed approvate, almeno tre giorni prima, dal Direttore tecnico ISTAT e dal Responsabile Fornitore di cui al precedente **art. 4**.

Per i servizi resi in gg/persona, fermo restando il limite massimo di 8 ore lavorative per un giorno/persona, saranno applicate "a consumo" le stesse tariffe indicate nel successivo **art.13**.

ART. 9 - DECORRENZA, PIANO di QUALITA' , PIANIFICAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Decorrenza

Il servizio, con decorrenza presumibilmente dal gennaio 2012 proseguirà per i successivi 36 mesi (scadenza presunta 2014), fatto salvo il completamento delle attività connesse agli interventi attivati nel periodo di vigenza contrattuale.

Piano di qualità

Entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla data di decorrenza del servizio, la Società dovrà consegnare all'ISTAT una proposta di "Piano di qualità" del servizio, redatta in linea con il proprio Manuale della qualità e con gli indicatori di qualità dettagliati nel capitolo F del Capitolato tecnico. Il "Piano di qualità" costituirà il riferimento per le attività di verifica e validazione svolte dalla Società all'interno dei propri gruppi di lavoro.

L'ISTAT, esaminata la proposta, formalizzerà alla Società eventuali osservazioni.

La Società dovrà recepire le osservazioni e riconsegnare il "Piano di qualità" aggiornato entro i 10 (dieci) giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni da parte dell'ISTAT.

Per eventuali ritardi sui predetti tempi di consegna/riconsegna del "Piano di qualità", l'ISTAT applicherà le penalità di cui al successivo **art.12**. Qualora il ritardo si protraesse oltre il trentesimo giorno solare l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto come da successivo **art.24**.

Prevvia richiesta dell'ISTAT, la Società dovrà provvedere agli aggiornamenti/revisioni del Piano suddetto che dovessero rendersi necessarie nel corso del contratto.

Pianificazione del servizio

La pianificazione delle attività sarà propedeutica allo svolgimento del servizio.

A tal fine l'ISTAT, su base annuale, predisporrà e consegnerà alla Società un "**Piano di Massima**" degli interventi da realizzare nelle aree funzionali di cui al paragrafo D2. 2 del Capitolato tecnico contenente, almeno, le seguenti informazioni :

- area e struttura organizzativa Istat
- nome e descrizione del progetto

- descrizione degli interventi da realizzare
- ambiente tecnologico
- stima di massima complessiva degli interventi (FP e/o GGP)
- durata complessiva degli interventi (inizio attività – fine attività)

Il coordinamento per la definizione del suddetto Piano sarà svolto dal Direttore tecnico ISTAT dell'esecuzione del contratto di cui al precedente **art.4**.

La Società, nell'ambito del **"Piano di Massima"** e delle priorità indicate dall'Istituto, predisporrà e consegnerà all'ISTAT con cadenza trimestrale, un **"Piano delle Attività"** che dovrà essere conforme ad un template concordato con l'ISTAT contenente, per ciascun intervento, almeno le seguenti informazioni:

- la programmazione temporale delle attività che caratterizzano il ciclo di vita del software adottato;
- le assegnazioni di risorse e figure professionali per ciascuna attività;
- la durata dell'intervento (data inizio – data fine);
- la stima di impegno in FP e/o GGP;
- la stima dell'impegno economico.

Il primo **"Piano delle Attività"** dovrà essere consegnato dalla Società all'ISTAT entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di decorrenza del servizio. I successivi *Piani* dovranno essere consegnati entro i 10 (dieci) giorni solari antecedenti l'inizio del trimestre di riferimento.

Qualora l'ISTAT dovesse ritenere di apportare variazioni sia al primo **"Piano delle Attività"** che ai successivi *Piani*, la Società dovrà riconsegnare il piano aggiornato entro cinque giorni lavorativi dalla formalizzazione della richiesta di variazione da parte dell'ISTAT.

L'ISTAT avrà cura di tenere aggiornato il **"Piano di Massima"** annuale qualora dovessero intervenire elementi di modifica dei relativi dati iniziali.

La Società avrà cura di tenere aggiornato il **"Piano delle Attività"** trimestrale sulla base delle eventuali variazioni richieste dall'ISTAT.

Esecuzione e monitoraggio del servizio

Le attività di sviluppo e manutenzione evolutiva dovranno essere svolte dalla Società nel rispetto della pianificazione trimestrale definita nel **"Piano delle Attività"** e secondo le modalità descritte al paragrafo E. 7 del Capitolato tecnico.

Le caratteristiche e le modalità organizzative dell'intervento saranno stabilite congiuntamente tra il Direttore tecnico ISTAT ed il Responsabile Fornitore. Ciascun intervento dovrà essere formalizzato con apposita **"Scheda di intervento"** redatta sulla base del fac-simile riportato nel Capitolato tecnico e corredata del relativo **"Piano di lavoro"**.

Sarà cura della Società comunicare e concordare con l'ISTAT ogni eventuale ripianificazione in corso d'opera, che dovrà essere formalizzata con apposita **"Scheda di ripianificazione"** redatta sulla base del fac-simile riportato nel Capitolato medesimo.

kp 

Il dimensionamento di ciascun intervento , dovrà essere effettuato utilizzando la metrica dei FP secondo quanto indicato nel paragrafo E7.2 del Capitolato tecnico. Laddove tale metrica non risulti applicabile a causa della polverizzazione delle attività o della loro specifica tipologia o se di dimensione inferiore a 50 FP, il dimensionamento sarà effettuato in GGP.

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari successivi alla scadenza di ciascun trimestre, la Società redigerà e consegnerà all'Istituto, un Rapporto riepilogativo (**SAL – Stato Avanzamento Lavori**) delle prestazioni effettuate, secondo un template concordato con l'ISTAT, finalizzato al controllo, da parte dell'ISTAT, dello stato effettivo delle attività in termini di tempi, risorse e dimensioni ed al rilievo di eventuali scostamenti rispetto al “*Piano delle Attività*” del trimestre di riferimento.

Nel **SAL** dovranno, inoltre, essere indicati:

- A) l'andamento complessivo di ciascun intervento in termini di attività concluse e in corso con esplicitazione delle percentuali di avanzamento, di eventuali criticità o ritardi , di eventuali azioni correttive, delle risorse impegnate;
- B) tutti gli elementi informativi necessari per verificare le prestazioni erogate, il rispetto dei valori garantiti di qualità e dei livelli di servizio;
- C) il dettaglio e la sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento , suddivisi tra interventi conclusi ed in corso.

Qualora l'ISTAT dovesse formalizzare per iscritto alla Società variazioni da apportare al SAL, la Società dovrà riconsegnare il SAL aggiornato entro cinque giorni lavorativi dalla formalizzazione delle variazioni da parte dell'ISTAT.

Il monitoraggio dei contenuti e degli oggetti del contratto, verrà effettuato dai referenti di cui al punto E.1.2 del Capitolato tecnico, ciascuno per quanto di competenza, utilizzando sia il sistema SPM di cui al punto 13 del precedente **art. 6**, sia eventuali altri strumenti in dotazione all'Istituto.

ART. 10 DIMENSIONAMENTO, CONSUNTIVAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il dimensionamento degli interventi dovrà avvenire secondo quanto indicato nel paragrafo E7.2 del Capitolato tecnico.

Le attività di consuntivazione e di verifica saranno espletate con cadenza trimestrale per i soli interventi per i quali è terminata la fase di accettazione da parte Istat.

La consuntivazione dell'impegno in giorni/persona e dei FP effettivamente realizzati unitamente alla verifica delle prestazioni sarà curata trimestralmente dal Direttore tecnico ISTAT con il supporto del Comitato Tecnico, sulla base del SAL relativo al periodo di riferimento (di cui al paragrafo E6.2 del Capitolato tecnico) e della ulteriore documentazione fornita dalla Società e dal Capo Progetto Istat.

I risultati delle consuntivazioni e delle verifiche trimestrali saranno comunicati alla Società dal Direttore tecnico ISTAT entro 30 giorni solari dalla presentazione di ciascun SAL ed esaminati in contraddittorio tra le parti.

Per gli interventi dimensionati in giorni/persona, la consuntivazione corrisponderà all'ultima stima di giorni/persona indicata nella scheda intervento/riplanificazione, indipendentemente dall'effettivo consumo di risorse della Società.

Per gli interventi dimensionati in FP, la consuntivazione verrà effettuata attraverso il conteggio dei FP effettivamente rilasciati (conteggio a consuntivo) secondo le formule del manuale IFPUG CPM versione 4.2; la dimensione a consuntivo risultante sarà assunta come riferimento ai fini della fatturazione, salvo il caso in cui tale dimensione sia maggiore del 10% dell'ultima stima indicata nella scheda intervento/riplanificazione. In tal caso, ai fini della fatturazione, il valore definitivo dei Function Point sarà pari all'ultima stima indicata nella scheda intervento/riplanificazione aumentata del 10%.

Per gli interventi di manutenzione evolutiva dimensionati in FP, ai fini della fatturazione, le varie componenti dimensionali indicate nella formula IFPUG saranno pesate diversamente, come indicato di seguito:

- i Function Point di tipo ADD saranno remunerati a “prezzo intero”, vale a dire al costo unitario aggiudicato a gara;
- i Function Point di tipo CHG saranno remunerati al 50% del costo unitario del FP di tipo ADD;
- i Function Point di tipo DEL saranno remunerati al 10% del costo unitario del FP di tipo ADD.

Ai fini della fatturazione, il corrispettivo della dimensione dell'intervento a consuntivo (FP o GGP) è da considerarsi comprensivo di tutte le attività di esecuzione e di gestione dell'intervento stesso che nel presente Capitolato Tecnico sono indicate a carico del Fornitore.

Le verifiche delle prestazioni di ciascun intervento (dimensionato in FP o in GGP) saranno effettuate come indicato di seguito:

- valutando eventuali scostamenti dagli elementi specificati nella scheda intervento/riplanificazione e nel Piano di lavoro,
- verificando il rispetto dei valori garantiti della qualità del software e dei livelli di servizio, di cui al capitolo F del Capitolato tecnico.

Gli esiti della consuntivazione e della verifica del singolo intervento saranno formalizzati in un apposito *Verbale di Verifica*, conforme ad un modello concordato con l'Istituto, redatto e sottoscritto dal Direttore tecnico ISTAT e controfirmato dal Responsabile Fornitore.

L'indice di difettosità delle applicazioni software realizzate (sia nuovo sviluppo che manutenzione evolutiva) sarà misurato, a livello di singolo intervento, come segue :

- a) in accettazione: nel periodo intercorrente tra la prima consegna di tutti i prodotti all'uopo realizzati dalla Società e l'accettazione degli stessi da parte dell'ISTAT , relativamente al valore di soglia non superabile pari allo 0,03 di difettosità (difettosità in accettazione, paragrafo F1 b del Capitolato tecnico);

kp 

- b) in esercizio : nel periodo compreso tra l'accettazione e la scadenza del contratto o della garanzia del software , se posteriore alla scadenza stessa, relativamente ai seguenti valori di soglia non superabili, riferiti a 1000 FP (difettosità nella messa in esercizio, paragrafo F1c del Capitolato tecnico):

Periodo	Totale errori
Fine primo trimestre	30
Fine secondo trimestre	45
Fine terzo trimestre	54
Fine quarto trimestre	59
Periodo successivo sino alla scadenza del contratto	60

I risultati delle verifiche trimestrali saranno comunicati alla Società dal Direttore tecnico ISTAT entro 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione di ciascun **SAL** ed esaminati in contraddittorio con il Responsabile fornitore, effettuando, qualora ritenuto opportuno, anche test sul software rilasciato.

Sarà a carico della Società provvedere all'eliminazione degli eventuali difetti o carenze di servizio riscontrati, sia in accettazione che in esercizio sino al termine della garanzia, e ad essa imputabili senza alcun diritto a particolari o maggiori compensi.

ART. 11 – PROPRIETA' DEL SOFTWARE E RELATIVA GARANZIA


Tutto il software applicativo sviluppato dalla Società (codici sorgente compresi) nell'ambito del presente contratto e/o oggetto di manutenzione evolutiva nonché tutta la documentazione al riguardo prodotta , sia in formato cartaceo che elettronico, rimarrà di esclusiva proprietà dell'ISTAT, che ne potrà disporre a piacimento.

Sia per le attività di sviluppo del software che per le attività di manutenzione del software la garanzia dovrà essere assicurata dalla Società per l'intera durata contrattuale. La garanzia decorrerà dalla data di accettazione del software sviluppato o in manutenzione evolutiva.

La Società dovrà erogare la garanzia anche oltre la scadenza del contratto, nel caso di software accettato negli ultimi 12 (dodici) mesi di vigenza del contratto o successivamente alla scadenza dello stesso. Durante la garanzia la Società dovrà assicurare gratuitamente gli interventi di manutenzione correttiva per la rimozione dei malfunzionamenti che dovessero manifestarsi sul software fornito, garantendo i livelli di servizio indicati nel paragrafo F.3 del Capitolato tecnico.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopraindicati comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo **art. 12** , punto **2.F.3.a)**.

ART. 12 PENALITA' E RILIEVI



Premesso che:

- nel paragrafo E.6.3 del Capitolato tecnico sono disciplinati i tempi di consegna/riconsegna del “Piano di qualità” e nel paragrafo E5 del Capitolato stesso sono disciplinati i tempi di realizzazione e messa a disposizione delle ulteriori funzionalità del sistema SPM:

per i ritardi nella consegna del “Piano di qualità” oltre il 10° giorno solare e per i ritardi nella riconsegna del “Piano di qualità” aggiornato secondo le osservazioni formalizzate dall’ISTAT oltre il 10° giorno solare dalla formalizzazione delle osservazioni nonché per i ritardi nella realizzazione e messa a disposizione delle ulteriori funzionalità del sistema SPM di cui al punto 14 del precedente **Art.6**, verranno applicate, sull’importo contrattuale complessivo, iva esclusa, le seguenti **penalità** giornaliere:

dal 1° al 30° giorno solare di ritardo: 0,1%.

Oltre il 30° giorno solare di ritardo l’ISTAT procederà alla risoluzione del contratto come da successivo **art. 24**.

- nel capitolo F del Capitolato tecnico sono descritti i seguenti indicatori in base ai quali verranno misurati i livelli di servizio richiesti per le prestazioni di cui al presente contratto:

Paragrafo F.1 “Indicatori di qualità relativi agli interventi” :

- F.1.a) Ritardo nell’esecuzione degli interventi;
- F.1.b) Difettosità in accettazione del software realizzato;
- F.1.c) Difettosità in esercizio del software rilasciato;
- F.1.d) Livello di documentazione;
- F.1.e) Copertura test rispetto alle specifiche;
- F.1. f) Giorni di ritardo nella consegna /riconsegna dei prodotti del singolo intervento;
- F.1.g) Numero massimo di rilievi tollerati nell’esecuzione del singolo intervento;

Paragrafo F.2 “Indicatori di qualità relativi al servizio di gestione” :

- F.2.a) Avvicendamento dei Responsabili della Società (Responsabile Fornitore e Responsabile dell’intervento);
- F.2.b) Avvicendamento del personale esecutivo della Società (capo progetto; analista/programmatore; programmatore);
- F.2.c) Sostituzione, su richiesta dell’ISTAT, del personale inadeguato della Società;
- F.2.d) Ritardo nella consegna /riconsegna dei prodotti necessari alla gestione della fornitura;
- F.2.e) Mancata erogazione/ritardo nella prestazione del servizio fuori orario;

kp 

- F.2.f) Mancata consegna di un prodotto (Piano delle attività, SAL);
F.2.g) Numero massimo di rilievi tollerati per ciascun anno di durata del servizio;

Paragrafo F3 “Indicatori di qualità per il servizio di manutenzione correttiva” :

F.3.a) Tempi di intervento/ripristino piena operatività,

l'ISTAT agirà nei confronti della Società, a seconda della gravità dell'inadempimento, tramite:

1. formulazioni scritte di **rilievi** , che non comporteranno l'applicazione di penalità salvo nei casi descritti nei successivi punti 1.F.1.g) e 2.F.2. g), nei seguenti casi:

Qualità degli interventi (Paragrafo F1):

1.F1.d) Livello di documentazione (LDO) superiore ai seguenti valori di soglia:

LDO \geq 25% per Cobol, VisualBasic, C, C ++, SAS;

LDO \geq 5% per Java, J2EE, JSP, PHP, ORACLE;

1.F1.e) Copertura test (CTS) rispetto alle specifiche inferiore al valore di soglia CTS \leq 2;

1.F1.f) Giorni di ritardo nella consegna/riconsegna dei prodotti del singolo intervento (RSC).

Valore di soglia : RSC = 0 ;

1. F1.g) Numero massimo di rilievi tollerati (RTO) nell'esecuzione del singolo Intervento. Valore di soglia : RTO =2.

Oltre 2 rilievi l'ISTAT applicherà le penalità di cui al successivo punto 2.F.1.g;

Qualità del servizio di gestione (Paragrafo F2):

1.F.2.b) Avvicendamento del personale esecutivo della Società per ogni sostituzione (SPE) rilevata nel trimestre di riferimento superiore al valore di soglia SPE = 0;

1.F.2.c) Sostituzione da parte della Società del personale inadeguato (TS), su richiesta ISTAT, per ogni giorno lavorativo di ritardo rilevato, su base annua , superiore al valore di soglia TS (tempo di sostituzione)

kp 

≤ 5 ;

- 1.F.2.d)** Ritardo nella consegna /riconsegna (RSC) dei prodotti necessari
Per la gestione della fornitura rilevato, su base annua, per ogni consegna /riconsegna ritardata superiore al valore di soglia $RSC=0$;
- 1.F.2. e)** Mancata erogazione/ritardo nella prestazione del servizio fuori orario rilevata/o, su base annuale, con riferimento al limite massimo di 80h fuori orario di cui all'**art. 8** , comma 2, rispetto ai seguenti valori di soglia: $MRSFOi = 0$; $MRSOf = < 0$;
- 1.F.2.f)** Mancata consegna (RSC) di un prodotto prodotto (Piano delle attività, SAL), rilevata su base annuale, rispetto al valore di soglia : $RSC > 10$ giorni;
- 1.F.2.g)** Numero di rilievi tollerati (RTO) per ciascun anno di durata del Servizio. Valore di soglia : $RTO=3$.
Per ogni rilievo eccedente il valore di soglia l'ISTAT applicherà le penalità di cui al successivo punto **2.F.2.g**;
- 2.** applicazioni di penalità su importi al netto di I.V.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito , nei seguenti casi:

Qualità degli interventi (Paragrafo F1)

- 2. F.1.a)** Ritardo nell'esecuzione degli interventi
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'avvio o nella fine delle attività :
0,1% dell'importo fatturato per l'intervento oggetto del ritardo;
- 2.F.1.b)** Difettosità in accettazione del software
Per ogni centesimo eccedente il valore massimo di soglia dello 0,03 indicato nel precedente art. 10 lett. a): 0,1% dell'importo fatturato per l'intervento il cui software è difettoso;
- 2.F.1.c)** Difettosità in esercizio del software
Per ogni unità di scostamento dai valori massimi di soglia di cui all'art. 10 lett. b): 0,1% dell'importo fatturato per l'intervento il cui software è difettoso in esercizio;
- 2.F.1. g)** Numero massimo di rilievi tollerati (RTO) nell'esecuzione del singolo intervento:
per ogni rilievo eccedente il valore di soglia $RTO=2$: 0,1% dell'importo

kp 

fatturato per l'intervento oggetto dei rilievi;

Qualità del servizio di gestione (Paragrafo F2)

2.F.2.a) Avvicendamento dei Responsabili della Società (Responsabile Fornitore e Responsabile intervento):

- per ogni sostituzione del Responsabile Fornitore:
0,1% dell'importo complessivo del contratto;
- per ogni sostituzione di Responsabile dell' intervento in corso d'opera :
l'ISTAT non corrisponderà i primi 15 (quindici) giorni di utilizzo della risorsa impiegata in sostituzione della precedente;

2.F.2.g) Numero massimo di rilievi tollerati (RTO) per ciascun anno di durata del servizio:

per ogni rilievo eccedente il valore di soglia $RTO = 3 : 0,1 \%$ dell'importo contrattuale annuo di riferimento;

2.F.3.a) Ritardi nella manutenzione correttiva di cui al precedente art. 11.

Sulla base dell'ordine cronologico dei malfunzionamenti verificatisi la penale sotto indicata verrà applicata su ogni intervento di manutenzione correttiva che determinerà il superamento del valore di soglia di cui all'indicatore F3. a) del Capitolato tecnico.

Per ogni ora o frazione di ritardo eccedente il valore di soglia:

0,1% da calcolare sull'importo complessivo fatturato per l'intervento di sviluppo o manutenzione evolutiva in cui è stato realizzato il software oggetto del malfunzionamento.

Le penali complessivamente applicate non potranno, comunque, superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo massimo del servizio (IVA esclusa) di cui al successivo art. 13.

L'Istituto non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00=.

ART. 13 - CORRISPETTIVI E IMPORTO CONTRATTUALE

Per la fornitura dei servizi di cui al precedente **art.1**, l'Istat liquiderà alla Società le prestazioni effettivamente rese, nei limiti massimi definiti nel Capitolato tecnico, sulla base dei seguenti prezzi :

Prezzo unitario PFiva esclusa;

Prezzi giorno/persona , iva esclusa, di seguito indicati:

kp 

FIGURA PROFESSIONALE	TARIFFA euro /giorno-persona IVA esclusa
Capo Progetto	
Analista/Programmatore	
Programmatore	

risultanti dall'offerta economica datata, che forma parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegata

L'importo contrattuale complessivo massimo per circa n. 37.020 Punti funzione e per ca. n. 5000 gg/p per le figure professionali indicate nel precedente **Art.1** è stimato in circa € più iva di € per un totale di €

L'importo effettivo sarà calcolato "a consumo" sulla base del numero dei Punti funzione (massimo 37.020 FP) e delle giornate/persona (massimo 5.000 gg/p) di fatto prestati.

I prezzi offerti dalla Società devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la Società possa pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza della Società e comprendono, senza alcuna eccezione, ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni scarto, ogni noleggio, ogni manodopera per facchinaggio, lavorazione e magistero, ogni spesa principale ed accessoria di carattere fiscale, necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e nei modi e nei tempi prescritti, anche se tali spese ed oneri non siano stati espressamente dichiarati nel presente contratto, quali che siano o possano essere in contrario le consuetudini locali.

Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre le spese generali ed il beneficio della Società, gli oneri tutti che gravano su di essa Società per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà la fornitura e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT ed a terzi. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, la Società dovrà esibire apposita polizza assicurativa R.C. per il risarcimento di eventuali danni cagionati all'Istat ed a terzi, e per ogni cosa o persona con un massimale il cui importo non sia inferiore ad euro **516.456,90=**

ART. 14 - AUMENTI E DIMINUZIONI

Ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato), è in facoltà dell'ISTAT, richiedere un aumento o una diminuzione dell'intero servizio sino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

kp 

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13.08.10 n. 136 e s.m.i. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario, come da successivo art.16.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare il seguente Codice Identificativo Gara : CIG N. _____.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.) riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. In caso di subappalto o subcontratto, stipulato per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, la Società si impegna ad inserire nel relativo atto contrattuale una clausola in cui il subappaltatore/subcontraente si obbliga a:

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della L. 13.08.10 n. 136 e s.m.i.;
- dare immediata comunicazione all'ISTAT della notizia dell'inadempimento ai suddetti obblighi da parte della propria controparte;
- inviare all'ISTAT copia del contratto di subappalto o subcontratto.

La Società si impegna a dare anche comunicazione della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) alla Prefettura- UTG della provincia di Roma.

ART.16 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei servizi oggetto del presente contratto sarà effettuato alla Società dietro presentazione di apposite regolari fatture in duplice copia, emesse dalla con periodicità trimestrale posticipata, previo esito positivo della consuntivazione e verifica di cui al precedente **art. 10**.

Per tutti gli interventi di sviluppo e manutenzione saranno adottate le seguenti modalità di pagamento dei corrispettivi:

- 10 % ad avvenuta attivazione dell'intervento;
 - 90 % ad avvenuta accettazione da parte ISTAT dei servizi di cui all'intervento.
- A seguito della fase di consuntivazione e verifica trimestrale (paragrafo E7.3 del Capitolato tecnico), la Società potrà emettere fattura posticipata per:
- *gli interventi attivati* nel trimestre di riferimento;
 - *gli interventi completati positivamente ed accettati*, ovvero, per gli interventi già consuntivati e verificati di cui è già stato formalizzato il relativo verbale di verifica.

A ciascuna fattura dovrà essere allegato un prospetto, conforme ad un modello concordato con l'Istituto, relativo al trimestre di riferimento, redatto in contraddittorio tra il

kp 

Direttore tecnico ISTAT ed il Responsabile Fornitore e controfirmato dai medesimi, nel quale dovranno risultare almeno le seguenti informazioni:

- *per ciascun intervento attivato:*
 - le informazioni di sintesi indicate nella corrispondente scheda intervento (data inizio, data fine, dimensione intervento e GGP per ciascuna figura professionale coinvolta);
- *per ciascun intervento completato positivamente ed accettato:*
 - i giorni/persona o Function Point consuntivati come indicato nel paragrafo E7.3 del Capitolato tecnico;
 - i giorni/persona per ciascuna figura professionale;
 - il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - il rispetto o meno dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio ;
 - la quantificazione delle eventuali penali .

Per tutti gli interventi (attivati o completati), nel suddetto prospetto dovranno essere riportati anche il dettaglio e la sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a:

ISTAT - Servizio Ragioneria -Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma.

e dovranno riportare:

il codice CIG;

il riferimento al presente contratto (REP.n..... del.....);

i seguenti numeri di impegno:

" **IMPEGNO N°.** " per le prestazioni relative all' anno 2012;

" **IMPEGNO N°.** " per le prestazioni relative all' anno 2013;

" **IMPEGNO N°.** " per le prestazioni relative all' anno 2014.

Qualora le fatture non riportino i suddetti elementi l'Istat non risponderà del mancato rispetto dei termini sottoindicati per i pagamenti.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dall'atto che regola l'esecuzione, in ambito ISTAT, degli artt. 2 e 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 (termine massimo 75 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione). In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate. Il termine si intende sospeso per il tempo necessario per l'acquisizione del Documento unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.). In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all'ISTAT, saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme maturate.

Qualora il suddetto ritardo superi i trenta giorni, previa costituzione in mora da parte della Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento, saranno corrisposti, in luogo degli interessi corrispettivi, gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D.Lvo 9.10.2002 n. 231.

Detti interessi decorreranno dal trentunesimo giorno di ritardo o, se posteriore, dal giorno successivo alla data di costituzione in mora.

kp 

I predetti pagamenti saranno eseguiti attraverso accredito a mezzo bonifico sul seguente CC bancario dedicato intestato alla Società n.....
in essere presso.....
 codice..IBAN.....

Ai sensi della L.136/10 e s.m.i. , la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto CC bancario sono:

Nome	Cognome	Data di nascita	Codice fiscale

Ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate ad operare sullo stesso dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società con allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di subappalto, come da successivo **art. 22**, l'ISTAT corrisponderà direttamente alla Società gli importi dovuti per le prestazioni eseguite.

In caso di R.T.I. gli importi dovuti verranno corrisposti alla mandataria.

ART. 17 - RISERVATEZZA

Considerata la riservatezza e la particolare importanza delle informazioni e dati contenuti nelle procedure connesse all'esecuzione del servizio, la Società si obbliga a porre particolare cura nell'uso delle informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto adottando le cautele , le tecnologie e gli strumenti per il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 30.6.2003 n. 196. Le informazioni e i dati venuti a conoscenza del personale della Società, non dovranno in alcun modo , in qualsiasi forma , essere comunicati o divulgati a terzi e non potranno, in alcun modo , essere utilizzati , da parte della Società stessa o da chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli contrattuali.

La Società si impegna ad informare i dipendenti e collaboratori su quanto disposto dalla normativa vigente in materia di violazione, uso illegittimo e sfruttamento di notizie riservate.


kp

ART. 18 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Società sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti dell'ISTAT, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che i prodotti forniti dalla Società in base al presente contratto violino, in Italia, diritti d'autore o brevetti.

La Società pagherà le somme dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna, purché l'ISTAT informi prontamente per iscritto la Società di qualunque pretesa avanzata da terzi.

Qualora sia stata promossa una azione legale fondata sulla pretesa di cui al I° comma, o ad opinione della Società lo possa essere, l'ISTAT riconoscerà alla Società, a scelta e a spese della stessa, la facoltà di far ottenere all'ISTAT il diritto di continuare a usare il prodotto o sostituirlo o modificarlo in modo che non sia più in condizione di violare i brevetti o diritti d'autore.

La Società non ha alcuna obbligazione o responsabilità in relazione ad azioni basate sulla modifica del programma su licenza, attuata dall'ISTAT, sulla sua combinazione, funzionamento od uso con programmi o dati forniti non dalla Società o in un ambiente operativo diverso da quello specificato dall'ISTAT.

ART. 19 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro nonché a fornire, a richiesta dell'Istituto, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme stesse.

In caso di inadempienza la Società sarà soggetta ad una penale fino a un massimo del 10% dell'importo fatturato riferito al trimestre in cui si è verificata l'inadempienza, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ART.20 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.


kp

La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se la loro Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Istat, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad esso segnalate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del lavoro predetto avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 21 -DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di **Euro**(euro.../00)=, pari al 5% dell'importo del presente contratto I.V.A. esclusa mediante fideiussione bancaria N°. _____ del ____ / ____ / ____ prestata da _____ ovvero _____ mediante polizza fideiussoria N°. _____ del ____ / ____ / ____ prestata dalla Società di assicurazione legalmente autorizzata _____.

La Banca o Società Assicuratrice si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT per la somma suindicata. In forza della presente garanzia la Banca o Società Assicuratrice resta impegnata a versare a semplice richiesta dell'ISTAT, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta e fino alla concorrenza di **Euro**=, la somma che l'ISTAT dichiarasse dovuta per inadempienze contrattuali da parte della Società appaltatrice.

La presente fideiussione contiene l'espresso impegno della Banca o Società Assicuratrice di versare il relativo importo a semplice richiesta dell'ISTAT senza che, per tale suo obbligo possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine della prestazione di cui al presente contratto.

La fideiussione prestata, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.L.vo 163/06 verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senza necessità di benestare dell'ISTAT, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, non potrà essere svincolato se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT al termine delle obbligazioni di cui al presente contratto.

kp 

ART.22- SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art.118 del D.L.vo 12.04.2006 n. 163.

Qualora risultassero violate le norme in materia di subappalto è in facoltà dell'ISTAT risolvere il presente contratto ai sensi del successivo **art. 24** o applicare una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, salve le sanzioni di legge.

In caso di subappalto, l'ISTAT effettuerà i pagamenti direttamente alla Società che sottoscrive il presente contratto.

ART. 23 – DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'ISTAT avrà il pieno diritto di utilizzare senza corrispondere alcun compenso oltre a quello dovuto ai sensi del precedente **art. 13**, anche oltre la scadenza del contratto, ogni dato e informazione acquisita nel periodo di vigenza contrattuale.

ART.24 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

In caso di negligenza da parte della Società nell'esecuzione dell'appalto ad essa affidato o, comunque, di grave inadempienza anche parziale alle disposizioni di cui al presente contratto, L'ISTAT avrà facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di un mese, decorrenti dalla data di protocollazione del preavviso stesso, da inoltrarsi alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente **art. 21**.

Ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, l'ISTAT potrà rivalersi su eventuali crediti della Società senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i maggiori danni subiti.

L'ISTAT potrà inoltre, ove possibile, affidare in danno della Società medesima l'esecuzione totale o parziale del contratto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura d'urgenza ed alle condizioni che risulteranno più convenienti. Nel caso di minor spesa nulla compete alla società inadempiente.

Qualora l'ISTAT riterrà opportuno acquisire forniture parziali già eseguite liquiderà alla Società il relativo importo al netto delle spese e dei danni subiti per la risoluzione del contratto.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente esclusivamente il foro di Roma.

ART. 26 - ONERI FISCALI

kp 

Il presente contratto, assoggettato ad I.V.A., verrà sottoposto a registrazione; la spesa relativa sarà a carico della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, eccezione fatta per l'I.V.A.

ART. 27 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma dei propri organi competenti.

LA SOCIETA'


L'ISTAT

kp 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
- ART. 8 - DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO E SERVIZIO FUORI ORARIO
- ART. 9 - DECORRENZA, PIANO DI QUALITA'; PIANIFICAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 10 - DIMENSIONAMENTO, CONSUNTIVAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 11 - PROPRIETA' DEL SOFTWARE E RELATIVA GARANZIA
- ART. 12 - PENALITA' E RILIEVI
- ART. 13 - CORRISPETTIVI E IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 14 - AUMENTI E DIMINUZIONI
- ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 17 - RISERVATEZZA
- ART. 18 - BREVE TTI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 19 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 20 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
- ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 22 - SUBAPPALTO
- ART. 23 - DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 25 - FORO COMPETENTE
- ART. 26 - ONERI FISCALI
- ART. 27 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

kp 

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 - DIRETTORE TECNICO ISTAT DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE FORNITORE
- ART. 5 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
- ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'
- ART. 7 - SEDI DI LAVORO E RELATIVE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ISTAT PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 8 - DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO E SERVIZIO FUORI ORARIO
- ART. 9 - DECORRENZA, PIANO DI QUALITA', PIANIFICAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 10 - DIMENSIONAMENTO, CONSUNTIVAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
- ART. 11 - PROPRIETA' DEL SOFTWARE E RELATIVA GARANZIA
- ART. 12 - PENALITA' E RILIEVI
- ART. 13 - CORRISPETTIVI E IMPORTO CONTRATTUALE
- ART. 14 - AUMENTI E DIMINUZIONI
- ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 17 - RISERVATEZZA
- ART. 18 - BREVE TTI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 19 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 20- RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
- ART. 21 -DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 22- SUBAPPALTO
- ART. 23- DIRITTO DI UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- ART. 24- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 25 - FORO COMPETENTE
- ART. 26- ONERI FISCALI
- ART. 27 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETA'

L'ISTAT

kp 